

#####



COMUNE DI MATERA

Prot. n. 44525/2019

Ordinanza n. 186/2019

Matera, 07/06/2019

Oggetto: Ordinanza di divieto di introduzione e uso di spray urticanti (gas oleoresium capsicum) ed altri oggetti atti a costituire pericolo in occasione della Festa dello Studente – 8 giugno 2019.

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE l'8 giugno 2019, allo Stadio XXI Settembre, con inizio alle ore 9,00 si svolgerà la tradizionale Festa dello Studente, nel cui palinsesto sono previsti spettacoli musicali con intrattenimenti e animazioni che richiamerà un numero elevato di pubblico;

RAVVISATA, pertanto, l'improcrastinabile necessità di adottare tutte le misure idonee a garantire il regolare svolgimento dell'evento programmato l'8 giugno 2019, evitando turbative di sorta;

RITENUTO NECESSARIO ed urgente, pertanto, intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando, l'8 giugno 2019, l'introduzione e l'uso di:

- Spray urticanti (gas oleoresium capsicum);
- Penne e puntatori laser;
- Valigie, trolley ed involucri ingombranti;
- Ombrelli con puntale;
- Aste telescopiche;
- Liquidi infiammabili;

nello Stadio XXI Settembre e nell'area di mt. 300,00 dallo Stadio stesso, comprendente le seguenti strade: via Sole, via Sicilia, via Marconi, via Istria, via Cererie, via Rosselli, via Gattini, , via Giolitti, via Annunziatella, via Nazionale, via Lazzizzera, via della Croce, via Traetta, via Liguria, via Protospata, Recinto Annunziatella, via Lazio, via Toscana, via Lombardia, via Umbria, via Emilia, via Campania, via Piemonte, via Calabria, Recinto I e III Annunziatella, Via N. De Ruggieri,:

RITENUTI sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dei provvedimenti disciplinati dall'art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 18.08. 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare, l'articolo 54, comma 4;
INFORMATO preventivamente il Prefetto ai sensi dell'art. 54, 4° comma del D.L.gs 267/2000s.m.i.

ORDINA

Ai fini della tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni indicate in premessa, è fatto divieto a chiunque, l'8 giugno 2019, l'introduzione e l'uso di:

- Spray urticanti (gas oleoresium capsicum);
- Penne e puntatori laser;
- Valigie, trolley ed involucri ingombranti;
- Ombrelli con puntale;
- Aste telescopiche;
- Liquidi infiammabili;

nello Stadio XXI Settembre e nell'area di mt. 300,00 dallo Stadio stesso, comprendente le seguenti strade: via Sole, via Sicilia, via Marconi, via Istria, via Cererie, via Rosselli, via Gattini, , via Giolitti, via Annunziatella, via Nazionale, via Lazzizzera, via della Croce, via Traetta, via Liguria, via Protospata, Recinto Annunziatella, via Lazio, via Toscana, via Lombardia, via Umbria, via Emilia, via Campania, via Piemonte, via Calabria, Recinto I e III Annunziatella, Via N. De Ruggieri,:

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma l-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.

La presente ordinanza sarà resa nota mediante avviso sul sito istituzionale del Comune.

Il Corpo di Polizia Locale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto o, in via alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, nel termine, rispettivamente di trenta giorni o di sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
(Avv. Raffaello de Ruggieri)